



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 39 del 14/04/2021

OGGETTO:

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO " ... " - PRESA D'ATTO ED ESPRESSIONE DI GRADIMENTO ALLA NOMINA DEL LEGALE.

L'anno duemilaventiuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 13:10 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Rosaria Amalia Capparelli	—
Assessore	Napolitano Antonio	x
Assessore	Calvosa Claudio	x

Presenti: 2

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott. Santopaolo Gianpaolo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Sig. Antonio Napolitanoti in qualità di Vice Sindaco

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n.1775 del 01.07.2020, ha comunicato di essere sottoposto a procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Cosenza, con il quale gli si contestano i delitti di cui agli artt. 306 bis e 306 septies, in relazione a fatti e/o comportamenti tenuti nell'espletamento della propria funzione amministrativa;

- con la precitata comunicazione si richiede l'espressione del gradimento, per la concessione del patrocinio legale, verso la nomina del difensore incaricato individuato per la prima fase preliminare di fronte al GIP nell'Avv. Francesco Santelli, con studio in Via Panebianco, 498/SC. A, e per le eventuali ulteriori fasi l'Avv. Franz Caruso, con studio in Via V. Bachelet, 3, del foro di Cosenza;

ATTESO CHE l'art. 22 del DPR n. 347/1983, l'art. 67 del DPR n. 268/1987, l'art. 50 del DPR n. 333/1990 e l'art. 28 del CCNL del 14.9.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

RILEVATO che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ. SS. UU. 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) in quanto risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 7 bis della L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015: "1. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, assenza di dolo o colpa grave";

ATTESO CHE:

- gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento sono inerenti all'espletamento del mandato amministrativo e non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse con l'ente;
- si è reso necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interessi, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato;

CONSIDERATO CHE l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale all'amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazioni concernono:

- l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
- la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dall'amministratore pubblico;

- l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
- la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (cfr. Sentenza Tar Calabria n. 272/2016);

RISCONTRATO che i primi tre punti sussistono mentre, per il quarto punto, si verificherà la sussistenza a seguito della conclusione del procedimento;

DATO ATTO CHE i legali di fiducia incaricati dal [redacted], sopra indicati, risultano essere di gradimento di questa Amministrazione comunale;

RITENUTO opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, nonché, della propria immagine, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale del [redacted] interessato dal predetto procedimento penale, esprimendo il gradimento dell'amministrazione per i difensori comunicati;

PRECISATO CHE il rimborso delle spese legali avverrà nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M.n.55/2014;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015
- il CCNL Enti Locali del 14 settembre 2000;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico degli Enti Locali ;

PROPONE

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di esprimere il proprio gradimento alla nomina degli Avv.ti Francesco Santelli e Franz Caruso, del foro di Cosenza, quali legali di fiducia del [redacted] nel procedimento penale al quale è sottoposto e menzionato in premessa;
3. Di accogliere la richiesta di patrocinio legale avanzata dal [redacted] ai sensi della normativa in materia e in particolare della legge 125/2015, in premessa indicata, e per l'effetto assumere, a carico dell'Ente gli oneri per l'assistenza legale e processuale dando atto che le spese saranno rimborsate agli interessati con separato provvedimento, posto che sussistano tutte le condizioni di legge e nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M.n.55/2014;
4. Di dare atto che per ragioni di riservatezza, trattandosi di atti giudiziari e quindi sottoposti a specifica tutela da parte del D.lgs. 196/2003, i nominativi dei soggetti interessati e l'identificazione del procedimento penale al quale la presente deliberazione si riferisce, sono contenuti in apposito allegato che fa parte sostanziale, ma non materiale, della presente deliberazione custodito in atti.
5. Di comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati.

6. Di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei Settori Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di conseguenza.
7. Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art.134, comma 4 del dlgs n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
VISTO il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente disposto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNLE

Con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 12/04/2021

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Daniela Goffredo

F.to



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Daniela Goffredo

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2020

Data 12/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Santopaolo Gianpaolo



Il Vice Sindaco

Antonio Napolitano

F.to

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 4 APR. 2021

Prot. n° 1104

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Santopaolo Gianpaolo

Prot. 1100

La sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Santopaolo Gianpaolo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dott. Santopaolo Gianpaolo